



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1778 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Agenzia Formativa A.P.O.Ge.O. S.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Puliti e Gaetano Viciconte, con domicilio eletto presso il secondo in Firenze, viale G. Mazzini 60;

***contro***

la Provincia di Firenze in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca De Santis ed Elena Possenti, domiciliata presso l'Avvocatura provinciale in Firenze, via de' Ginori 10;

***nei confronti di***

Ambiente Impresa S.r.l. in persona del Presidente in carica,

rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Iaria, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Lessona in Firenze, via dei Rondinelli 2;

***per l'annullamento***

- della procedura per la selezione di soggetti partecipanti al progetto centri formativi territoriali (CFT) indetta dalla Provincia di Firenze con atto dirigenziale n. 274 del 1.02.2010;
- dell'Atto Dirigenziale della Provincia di Firenze n. 1643 del 19.05.2010 avente ad oggetto "ESITI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DEI CFT NELLE AREE TERRITORIALI: AREA FIORENTINA NORD, AREA FIORENTINA SUD, AREA METROPOLITANA NORD-OVEST" a firma del dirigente della Direzione Formazione della Provincia di Firenze;
- dell'Atto Dirigenziale della Provincia di Firenze n. 1485 del 06.05.2010;
- delle valutazioni della commissione giudicatrice rinvenibili quali allegati agli atti n. 1485 del 06.05.2010 e n. 1643 del 19.05.2010;
- dell'atto Atto dirigenziale 1072 del 10 aprile 2010 di nomina della commissione giudicatrice;
- della determina a contrarre eventualmente assunta e del conseguente contratto eventualmente stipulato con l'attuale aggiudicatario del CFT Firenze NORD;
- giusta motivi aggiunti depositati il 23.12.2010, del Verbale nucleo di valutazione CFT area Fiorentina Nord 17 maggio 2010 sottoscritto dai componenti del nucleo di valutazione della Provincia di Firenze

Sandra Breschi [omissis] e Fabrizio Braccini con allegate le relative (già impugnate) griglie di valutazione, nonché, per quanto occorrer possa, di ogni altro atto oltre a quelli specificati antecedente, successivo, connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale e per la condanna della Provincia di Firenze al risarcimento dei danni derivanti a causa degli atti e della procedura gravati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Firenze e di Ambiente Impresa S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2011 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

La Provincia di Firenze, con atto dirigenziale 1 febbraio 2010 n. 274, ha approvato un avviso pubblico per la selezione dei soggetti interessati a partecipare al progetto “Centri Formativi Territoriali”, finalizzato alla miglior utilizzazione dei fondi europei attraverso la costituzione e gestione di tali centri in diverse aree del territorio provinciale ad opera di agenzie formative autorizzate dalla Provincia

ad effettuare corsi di formazione, finanziati con voucher individuali. Le domande che fossero pervenute sarebbero state selezionate in base ai criteri di valutazione specificati nell'avviso medesimo, con conseguente aggiudicazione ai vincitori della gestione dei centri formativi nelle singole aree territoriali. Successivamente la Provincia avrebbe emesso un bando per l'attribuzione dei voucher formativi, che sarebbero stati richiesti dalle persone interessate alla frequenza dei centri e sarebbero stati utilizzabili presso ognuno di essi.

La ricorrente ha partecipato, quale capofila di costituendo raggruppamento, per l'area Firenze nord classificandosi seconda (mentre aggiudicataria è risultata la ATS con capogruppo Ambiente Impresa s.r.l.); ha presentato richiesta di accesso alla documentazione della procedura in data 1° giugno 2010 cui è stato fornito riscontro parziale il 23 giugno 2010. Ha quindi notificato un ricorso per l'accesso alla Provincia e questa ha fornito altra documentazione il 5 agosto 2010. La ricorrente ha allora proposto il presente gravame, notificato il 15 ottobre 2010 e depositato il 29 ottobre 2010, lamentando violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Si sono costituiti la Provincia di Firenze e la controinteressata Ambiente Impresa s.r.l. chiedendo l'inammissibilità e comunque la reiezione del ricorso nel merito.

All'udienza fissata per l'esame della domanda cautelare, la trattazione della causa è stata rinviata al merito.

Motivi aggiunti sono stati notificati il 14 dicembre 2010 e depositati il 23 dicembre 2010.

All'udienza del 20 aprile 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1. La presente controversia ha ad oggetto una procedura posta in essere dall'intimata Provincia di Firenze per individuare i soggetti gestori dei propri centri formativi territoriali.

1.1 Sostiene la ricorrente, con il ricorso principale e con motivi aggiunti rivolti avverso il verbale del nucleo di valutazione, che sostiene di avere conosciuto solo nella camera di consiglio fissata per la discussione della domanda cautelare, che la selezione delle domande relativamente all'area di Firenze Nord sarebbe stata condotta malamente e presenterebbe diversi vizi. Premette che alla procedura in esame sarebbe applicabile la normativa europea e nazionale sulle procedure di evidenza pubblica poiché rientrerebbe nella categoria dei concorsi di progettazione nel settore dei servizi.

Con primo motivo lamenta che un membro della commissione giudicatrice, denominata "nucleo di valutazione", si sarebbe trovato in situazione di incompatibilità: la d.ssa [omissis] avrebbe infatti dichiarato di collaborare con alcuni enti partecipanti al raggruppamento risultato vincitore.

Con secondo motivo si duole che le operazioni di gara non siano state correttamente verbalizzate, in particolare, come specificato nel ricorso per motivi aggiunti, sotto il profilo della compatibilità tra la

durata delle operazioni valutative e la quantità di lavoro svolto, poiché il nucleo si sarebbe riunito nella sola giornata del 17 maggio 2010. In ogni caso mancherebbero gli elementi essenziali ad ogni operazione di verbalizzazione.

Con terzo motivo lamenta che il nucleo di valutazione, nel corso della selezione delle domande, avrebbe introdotto criteri per l'esame delle proposte che non erano menzionati nell'avviso pubblico.

Con quarto motivo si duole dell'asserita illogicità nell'attribuzione dei punteggi alla propria proposta formativa relativamente ai sottoparametri "qualità dell'articolazione del catalogo", poiché l'aggiudicataria ha ottenuto il massimo del punteggio pur proponendo solo 35 corsi (pari al 77%) riferentesi al sistema regionale di competenze contro i 40 (pari al 90%) proposti dalla ricorrente, e "servizi aggiuntivi" (pur non presente nell'avviso) poiché ha ottenuto lo stesso punteggio pari a zero dell'aggiudicataria nonostante nella sua proposta fosse presente quella di un call center.

Chiede il risarcimento del danno relativamente all'attività espletata per la partecipazione alla gara ed al lucro cessante per la mancata esecuzione del servizio e l'impossibilità di annoverare l'esecuzione dell'appalto nella propria qualificazione (cd. danno curriculare).

1.2 La Provincia di Firenze e la controinteressata eccepiscono la tardività del ricorso principale poiché, a loro dire, al più tardi il 23 giugno 2010, giorno nel quale è stato effettuato l'accesso alla documentazione della procedura in esame da parte della ricorrente, si

sarebbe perfezionata la piena conoscenza del provvedimento di approvazione della graduatoria e del suo contenuto lesivo.

Eccepiscono inoltre tardività dei motivi aggiunti ed anche inammissibilità dei medesimi, poiché non introducono ulteriori motivi di gravame.

Nel merito replicano puntualmente alle deduzioni della ricorrente, sostenendo in via preliminare che la normativa sui contratti pubblici non si applicherebbe alla fattispecie in esame che al più, secondo la difesa della controinteressata, potrebbe essere qualificata come una concessione di servizi. In ogni caso la d.ssa [omissis] avrebbe svolto attività occasionale e non continuativa con gli enti indicati dalla ricorrente, che comunque non era in atto al momento della selezione; il nucleo di valutazione non avrebbe introdotto subcriteri ulteriori rispetto a quelli indicati nell'avviso ma avrebbe solo motivato l'attribuzione dei punteggi, e la valutazione espressa sarebbe esente da vizi

2. Ai fini della soluzione della controversia occorre individuare la normativa, anche processuale, che deve essere applicata alla fattispecie. Appare quindi prioritario qualificare la procedura posta in essere dall'intimata Provincia di Firenze. Essa aveva ad oggetto l'affidamento della gestione di nove centri di formazione territoriali e mirava quindi a selezionare per ciascuno di essi, tra agenzie formative accreditate raggruppate tra loro, il soggetto che meglio appariva in grado di provvedere all'uopo.

Il meccanismo di funzionamento del sistema formativo prevede l'erogazione, da parte della Provincia, di appositi voucher ai soggetti aventi diritto a frequentare i corsi di formazione, i quali devono essere individuati mediante un'apposita ulteriore procedura selettiva. Per la frequenza dei corsi essi devono consegnare i voucher al gestore del centro formativo e questo, a sua volta, provvede a convertirlo in denaro presso la Provincia stessa.

La tesi della ricorrente inquadra la procedura in esame nell'ambito del concorso di progettazione nel settore dei servizi, di cui agli artt. 66 e seguenti della Direttiva 2004/18/CE.

Il Collegio non concorda con tale ricostruzione poiché in base all'art. 1, comma 11, lett. e) della Direttiva suddetta "i concorsi di progettazione sono le procedure intese a fornire all'amministrazione aggiudicatrice..... un piano o un progetto". Nel caso di specie la procedura selettiva aveva ad oggetto la gestione dei centri di formazione territoriali, secondo un progetto elaborato dai concorrenti che però non costituiva l'obiettivo finale della procedura stessa, la quale era invece volta ad individuare il soggetto deputato alla gestione del centro di formazione e allo svolgimento dei corsi. Oggetto della procedura era dunque l'acquisizione di un servizio da rendere alla collettività, non di un progetto, e pertanto essa fuoriesce dalla categoria giuridica indicata dalla difesa della ricorrente.

Posto che la procedura in esame è volta all'acquisizione di un servizio, si tratta di verificare se la fattispecie sia inquadrabile



nell'ambito dell'appalto o, come pretende la difesa della controinteressata, nella concessione di servizio.

La giurisprudenza comunitaria ha consolidato il proprio orientamento in tema di distinzione tra l'istituto dell'appalto e quello della concessione sui parametri della provenienza della remunerazione del servizio e dell'esistenza del rischio derivante dalla gestione e dall'organizzazione dell'attività posta in gara dal soggetto pubblico.

Ove la remunerazione non provenga da quest'ultimo e non sia presente un rischio di gestione, la fattispecie dovrà essere qualificata come appalto; ove invece il gestore del servizio trovi la propria remunerazione nel pagamento del prezzo per l'erogazione del medesimo da parte della generalità degli utenti e sopporti quindi il rischio derivante da un'eventuale mancata acquisizione dei ricavi in misura sufficiente a coprire gli investimenti, la fattispecie dovrà essere qualificata come concessione. In quest'ultima ipotesi quindi l'alea relativa alla gestione viene trasferita dall'amministrazione all'operatore erogante il servizio, che si assume non solo il rischio imprenditoriale ma anche quello economico della riuscita dell'operazione, nel senso che la sua remunerazione viene a dipendere dai proventi che ricaverà dall'erogazione del servizio stesso (Corte di Giustizia CE III, 10 settembre 2009).

Tale indirizzo è stato pienamente recepito dalla giurisprudenza nazionale (C.d.S. V, 11 agosto 2010 n. 5620) e rappresenta la

coerente applicazione dell'art. 3, comma 12, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, a norma del quale "la concessione di servizi è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo".

Facendo applicazione di tali coordinate al caso di specie ne risulta che la fattispecie non può essere qualificata come concessione. Il gestore del centro formativo non trova infatti la sua remunerazione nel pagamento della tariffa da parte dell'utente, il quale acquisisce titolo a fruire dei servizi formativi mediante il rilascio di un voucher che poi il gestore stesso converte in denaro presso la Provincia. Ne risulta quindi che, in ultima analisi, è il soggetto pubblico ad erogare la remunerazione per la gestione del servizio. Manca quindi nel caso di specie uno dei due elementi che valgono a identificare la presenza della concessione.

Ma deve dubitarsi anche dell'esistenza di un rischio gestionale in capo agli aggiudicatari dei centri formativi. Questi ultimi infatti sono presenti in aree distinte del territorio provinciale ed è presumibile che, quantomeno per le aree non comprese nella città di Firenze, tendenzialmente gli aventi diritto alla frequenza dei corsi si rivolgeranno al centro presente nel proprio territorio. L'avviso pubblico, al punto 4, prevede poi che sia la stessa Provincia a emettere i bandi per l'attribuzione dei voucher individuali e ad

attivare i singoli corsi, stabilendo anche le riserve finanziarie per ciascun centro formativo che costituiranno il loro budget e rappresenteranno il tetto massimo di spesa, nel senso che gli utenti potranno chiedere di spendere il proprio voucher presso il centro fino al raggiungimento di tale tetto. L'organizzazione dei corsi e la loro remunerazione appare quindi a totale carico della Provincia, senza che residuino margini di rischio gestionale in capo agli aggiudicatari dei centri formativi.

Si può dunque ritenere che la fattispecie in esame fuoriesca dall'ambito di applicazione dell'art. 30 del d.lgs. 163/06 e che, piuttosto, debba essere qualificata come un appalto di servizi per la formazione (T.A.R. Toscana I, 22 dicembre 2010 n. 6808). Essa pertanto rientra nell'allegato II B, n. 24 "servizi relativi all'istruzione anche professionale" del d.lgs. 163/06 e, pur essendo esclusa dall'applicazione delle sue norme (art. 20, d.lgs. 163/06), è tuttavia sottoposta all'applicazione dei suoi principi generali (art. 27, comma 1, d.lgs. 163/06) ed in particolare, per quanto rileva nella presente sede, quelli di trasparenza e parità di trattamento. Inoltre, poiché la fattispecie configura l'affidamento di un contratto pubblico, dovrà alla stessa essere applicata la normativa processuale di cui all'art. 120 c.p.a.

3. Occorre ora scrutinare l'eccezione preliminare di inammissibilità, *rectius* irricevibilità, del ricorso sollevata dalle difese della Provincia e della controinteressata. Esse sostengono infatti che al più tardi la

ricorrente avrebbe avuto conoscenza del provvedimento lesivo il 23 giugno 2010, giorno nel quale è stato effettuato l'accesso alla documentazione amministrativa relativa alla procedura in questione. La ricorrente sostiene al contrario che in tale occasione non le sarebbe stata consegnata tutta la documentazione richiesta e solo successivamente, nell'agosto 2010, avrebbe avuto conoscenza degli elementi dai quali poter desumere l'esistenza di vizi nella procedura medesima: solo a partire da tale momento, pertanto, sarebbe stata in grado di proporre il gravame.

La richiesta di accesso formulata dalla ricorrente aveva ad oggetto l'atto dirigenziale di nomina del nucleo di valutazione e i curricula dei suoi componenti, il formulario del raggruppamento vincitore per l'area Firenze Nord, le griglie di valutazione utilizzate e i verbali delle sedute del nucleo. La ricorrente è stata convocata tramite e-mail del 22 giugno 2010 ad un appuntamento per il giorno successivo al fine di ottenere la documentazione, ma non è rimasta soddisfatta del materiale acquisito tant'è che il 30 luglio 2010 ha notificato un ricorso per l'accesso. La Provincia allora il 5 agosto 2010 le ha inviato una nota (prot. 305677) da cui risulta che il 23 giugno 2010 era stato consentito l'accesso alle determinazioni dirigenziali 1643/2010 ed 1072/2010; al verbale del nucleo di valutazione relativo all'Area Fiorentina Nord; alla graduatoria allegata al verbale ed alle schede di valutazione dei progetti presentati dalla ricorrente stessa e dalla controinteressata. Nella stessa nota si dà atto che, a

quel momento, devono ancora essere consegnati i curricula dei valutatori ed il formulario progetto della controinteressata, e la Provincia si dichiara pronta a fornirli in copia, chiarendo anche che non sono stati formati verbali per l'individuazione dei componenti del nucleo di valutazione e che, oltre alle griglie di valutazione già consegnate, non esiste altra documentazione riguardante il raffronto tra il progetto presentato dalla ricorrente e quello presentato dalla controinteressata.

In tal modo viene quindi dimostrato che i curricula dei valutatori sono stati consegnati dopo il 5 agosto 2010. La ricorrente era pertanto in grado di formulare censure relative a tali documenti solo successivamente, mentre nel periodo antecedente poteva solo formulare censure relative alla documentazione consegnata il 23 giugno 2010.

Il Collegio ritiene non applicabile, nel caso di specie, la tesi tradizionale secondo la quale la semplice conoscenza del provvedimento lesivo comporterebbe la decorrenza del termine decadenziale per l'impugnazione. Tale tesi non convince se ritenuta estensibile a qualunque casistica poichè, laddove in una determinata situazione dal provvedimento lesivo non emergano elementi di illegittimità, gli interessati sarebbero costretti a formulare ricorsi al buio. Tale onere non può essere richiesto poichè in tal modo il ricorrente sarebbe esposto al rischio di incardinare un ricorso infondato, il che comporterebbe l'accollo delle spese processuali e

finanche potrebbe implicare una responsabilità aggravata, ove sussista una delle fattispecie di cui all'art. 26, comma 2, c.p.a. Ne risulterebbe inoltre avvantaggiata l'amministrazione la quale emani provvedimenti poco motivati o che ostacoli la conoscenza degli atti cui quello lesivo é motivato *per relationem*, o che comunque assuma un comportamento ostruzionistico a fronte di domande di accesso alla documentazione utilizzata per la produzione di un atto lesivo. Tale conclusione contrasterebbe irrimediabilmente con il principio di trasparenza dell'attività amministrativa, con quello di effettività della tutela processuale consacrato nel nuovo codice di rito e finanche con il diritto di difesa nei confronti delle pubbliche amministrazioni. E' stato infatti sancito che laddove l'amministrazione comunichi l'esistenza del provvedimento sfavorevole senza rendere nota la motivazione, il ricorrente ha una mera facoltà e non un onere di impugnare subito l'atto e formulare successivamente motivi aggiunti, ma può anche attendere di conoscere la motivazione dell'atto per valutare se impugnarlo o meno (C.d.S. VI, 8 febbraio 2007 n. 522). Tale principio può essere esteso al caso di specie nel quale il provvedimento finale lesivo si è formato attraverso una concatenazione di atti intermedi, la cui eventuale illegittimità su di esso si ripercuoterebbe, i quali non sono stati resi tutti disponibili alla ricorrente entro il termine decadenziale di impugnazione del provvedimento lesivo medesimo. E' quindi necessario analizzare le censure contenute nel ricorso e verificare se tutte, o alcune di esse,

debbano essere considerate irricevibili alla luce del momento in cui la ricorrente è stata messa in condizione di accedere alla relativa documentazione amministrativa e di rendersi conto dei vizi inerenti gli atti presupposti a quello finale della procedura in discussione.

Il Collegio ritiene che debbano ritenersi irricevibili le censure di cui al terzo e quarto motivo poiché sulla base delle tabelle di valutazione consegnate dalla Provincia il 23 giugno 2010, la ricorrente era in grado di evincere se fossa stata viziata la comparazione della sua offerta con quella della controinteressata e se fossero stati introdotti parametri ulteriori di valutazione rispetto a quelli stabiliti nell'avviso pubblico. I titoli dei corsi si evincono infatti da tale documentazione, e così pure i punteggi assegnati ed i parametri applicati dal nucleo di valutazione alle proposte presentate nella procedura.

Peraltro la documentazione consegnata il 23 giugno 2010 appare sufficiente a rivelare anche eventuali vizi di verbalizzazione, dedotti con il secondo motivo. È vero che la Provincia ha dichiarato solo nella nota del 6 agosto 2010 che non esistevano altri documenti, oltre a quelli già consegnati, i quali dessero conto delle operazioni di valutazione; tuttavia tale circostanza avrebbe potuto essere dedotta sulla base della documentazione precedentemente consegnata poiché le griglie di valutazione dei progetti sono precedute da un foglio intitolato, appunto, “ verbale nucleo di valutazione CFT area Fiorentina Nord”. Un eventuale vizio di omessa od insufficiente verbalizzazione della procedura poteva essere dedotto da tale

documento e dal suo titolo.

Il primo motivo di ricorso invece ha ad oggetto contestazioni sulla terzietà di un componente del nucleo di valutazione, e tale circostanza poteva essere conosciuta solo dall'esame del suo curriculum. E' provato che questo è stato consegnato dalla Provincia dopo il 5 agosto 2010, e poiché il ricorso è stato notificato il 15 ottobre 2010, tenendo conto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ne deriva che, rispetto a tale censura, il ricorso risulta proposto tempestivamente anche applicando il termine decadenziale previsto dall'art. 120, comma 5, c.p.a. per l'impugnazione dei provvedimenti in materia di affidamento di contratti pubblici. La censura di cui al primo motivo deve pertanto essere scrutinata nel merito.

Non è ostativo il fatto che siano state formulate tardivamente le censure di cui agli altri motivi poiché rientra nella disponibilità del ricorrente decidere se e quando, e con quali censure, gravare i provvedimenti dei soggetti pubblici, salvo subire le conseguenze previste dalla normativa processuale in tema di decadenza dall'esercizio delle azioni.

4. Nel merito la censura è fondata.

Dal curriculum della d.ssa [omissis], componente del nucleo di valutazione, si evince che essa "dal 2002 ad oggi" collabora, tra l'altro, con le imprese Ti forma e Irecoop Toscana le quali fanno parte del raggruppamento costituito con la controinteressata,



vincitore della procedura in esame. Costituisce violazione dei principi di trasparenza e parità di trattamento il fatto che un componente della commissione incaricata di valutare la qualità delle offerte presentate in una procedura per l'affidamento di un contratto pubblico intrattenga, al momento dello svolgimento della stessa, rapporti di committenza con una delle imprese partecipanti. La commissione giudicatrice nelle gare di appalto deve essere infatti in posizione non di mera imparzialità, ma di terzietà rispetto ai concorrenti, e tale posizione potrebbe essere incisa dell'esistenza di rapporti di lavoro o committenza in relazione anche ad uno solo dei suoi componenti.- Tale principio deve essere rigorosamente salvaguardato, a prescindere dall'entità economica dei rapporti medesimi.

Va rilevato che né l'Amministrazione intimata, né la controinteressata, hanno dato prova della cessazione di tali rapporti di committenza al momento di svolgimento della procedura in discussione: la produzione di contratti pregressi non esclude infatti che ve ne siano altri in corso. Tale circostanza avrebbe potuto essere dedotta solo con la produzione di un'autodichiarazione in tal senso da parte dell'interessata, che era onere della Provincia acquisire. Si ripete infatti che i principi di trasparenza e parità di trattamento, cui è soggetto anche l'affidamento dei contratti esclusi dall'applicazione del codice dei contratti pubblici, implica che la commissione giudicatrice debba trovarsi in una posizione di terzietà rispetto ai

concorrenti in gara, che difficilmente può darsi laddove anche uno solo dei suoi componenti intrattenga rapporti di lavoro o committenza con qualcuno degli stessi.

Il ricorso deve pertanto essere accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati limitatamente all'area territoriale Fiorentina Nord.

Per completezza il Collegio rileva che appaiono fondate anche le censure riguardanti l'insufficiente verbalizzazione e l'introduzione di criteri valutativi non indicati nell'avviso pubblico.

Sotto il primo profilo, l'applicazione del principio di trasparenza comporta che la stazione appaltante sia onerata a dare conto, mediante una completa verbalizzazione, delle operazioni di gara specificando gli elementi indicati dall'art. 78, d.lgs. 163/06, poiché in tal modo il suo operato viene reso controllabile.

Sotto il secondo profilo, risulta che i criteri indicati nell'avviso pubblico con i relativi punteggi sono stati scomposti in subcriteri con sottopunteggi nel corso delle operazioni di valutazione. I principi di trasparenza e parità di trattamento richiedono che la stazione appaltante espliciti preventivamente tutti i criteri di valutazione delle offerte e la loro importanza percentuale, in modo che i concorrenti possano predisporre le proprie offerte sulla base delle medesime informazioni.

5. La richiesta risarcitoria formulata dalla ricorrente si articola in due capi. Essa da un lato chiede il ristoro dell'interesse positivo connesso

all'esecuzione del contratto da affidare; dall'altro il risarcimento dell'interesse negativo connesso alla partecipazione ad una gara che è stata annullata. Riguardo a quest'ultima voce la ricorrente non ha fornito alcuna prova, ed è principio consolidato che in ordine alla richiesta risarcitoria le pretese del ricorrente devono essere oggetto di specifica prova (C.d.S. V, 4 marzo 2011 n. 1408). Per tale motivo questo capo della domanda deve essere respinto.

Non merita però miglior sorte l'ulteriore capo, relativo alla richiesta di risarcimento per l'interesse positivo. La ricorrente ha infatti dimostrato nel corso del processo non la spettanza del bene della vita oggetto di controversia, ossia l'aggiudicazione della gestione del centro di formazione per l'area Fiorentina Nord, ma solo l'esistenza di una probabilità di conseguirla. Deve pertanto ritenersi che tale voce di danno venga integralmente ristorata, in forma specifica, mediante la ripetizione della gara conseguente all'annullamento della procedura in oggetto. La ricorrente potrà infatti partecipare alla futura procedura per l'affidamento della gestione del centro di formazione in discussione e ristorare in tal modo la lesione alle sue chances di conseguire tale bene della vita.

6. In conclusione devono essere annullati gli atti della procedura in esame, limitatamente all'area Fiorentina Nord, a partire dall'atto dirigenziale 10 aprile 2010, n. 1072, di nomina della commissione giudicatrice e deve essere respinta la domanda di risarcimento danni.

Le spese processuali possono essere compensate in ragione della

difficoltà di qualificare giuridicamente la procedura oggetto di controversia.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati limitatamente all'Area Fiorentina Nord. Respinge la domanda risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Carlo Testori, Consigliere

Alessandro Cacciari, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/05/2011

## IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)